



CITTA' DI OMEGNA

U.O.S. Ambiente

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Approvato con del. CC n. 3 del 14/03/2008
Modificato con del. CC n. 66 del 26/07/2013
Modificato con del. CC n. del

1 GENERALITA'

1.1 Oggetto

1. Il presente documento costituisce adempimento all'art. 6 comma e) della Legge quadro n. 447/95 e all'art. 5 comma 5 della Legge Regionale n.52/2000 costituendo strumento per la gestione delle problematiche connesse con l'inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo e un supporto all'applicazione della classificazione acustica, senza sostituire in nulla le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti.
2. Per argomenti non trattati nel presente regolamento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore ed alle disposizioni degli strumenti urbanistici fra cui, primo per importanza, il Piano Regolatore Generale Comunale.

1.2 Campo di applicazione

1. Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art.2 della legge quadro, *“l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.”*
2. Sono esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali vige la normativa di cui al decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 ad eccezione dell'immissione di rumore prodotto da sorgenti sonore esterne ai locali ove hanno luogo le attività produttive.

Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge quadro n.447, relativi decreti attuativi e L.R. n. 52/2000.

1.3 Competenze comunali

1. Ai sensi della Legge Quadro n.447/95 e della Legge Regionale n. 52/2000 sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:
 - a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
 - b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
 - c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
 - d. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
 - e. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
 - f. stesura della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza.
 - g. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
 - h. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
 - i. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
 - j. controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

1.4 Definizioni

Accostamento critico: l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A).

Accostamenti critici rimossi: accostamenti critici presenti al termine della Fase II che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione (Fase III) sono stati eliminati; determinano delle potenziali criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più alta, essendo interessate da una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli appropriati alle proprie esigenze acustiche.

Accostamenti critici residui: accostamenti critici che non è stato possibile eliminare in Fase III (con l'omogeneizzazione) o in Fase IV (con l'inserimento di fasce cuscinetto).

Area di studio: l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più complesse si farà riferimento a quanto segue:

“L'azione della componente rumore è considerata trascurabile quando il massimo rumore immesso dall'opera in progetto risulta conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 “Valori limite delle sorgenti sonore” e risulti inferiore di almeno 5 dB(A) al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel periodo di riferimento considerato (diurno o notturno). Il valore minimo della rumorosità residua di un'area è rappresentato dal valore del livello statistico L90 calcolato su base oraria.”

Aree a superficie ridotta: aree con superficie inferiore a 12.000 m² e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.

Clima Acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Impatto acustico: alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro

Fascia “Cuscinetto”: parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della L. 447/95.

1.5 Riferimenti normativi

Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico

Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

Decreto Ministeriale 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

Decreto Ministeriale 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215: Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

Decreto Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

Decreto 11 novembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1998 n. 120: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'attività del tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art.3 comma 1, lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”

Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304 -"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26 novembre 1995,n.447"

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all' 'aperto

Deliberazione della Giunta Regionale 06 agosto 2001 n. 85-3802: Linee guida per la classificazione acustica del territorio

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762: Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616: Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico

2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

2.1 Zone omogenee

1. La *Classificazione Acustica* è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.

Tabella 1- Classi acustiche

CLASSE I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc
CLASSE II Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2. L'assegnazione della classe acustica durante processo di classificazione avviene in funzione delle succitate caratteristiche, della destinazione d'uso prevista dal PRGC, dalle norme tecniche di attuazione del PRGC e da considerazioni di carattere generale urbanistico-ambientali.

Il processo progettuale del piano di classificazione acustica deve seguire regole specifiche indicate nelle linee guida regionali emesse con DGR 85-3802. Deviazioni rispetto a quanto prescritto dalle linee guida devono essere puntualmente giustificate nella relazione tecnico descrittiva accompagnante il piano di classificazione acustica e sono soggette ad approvazione da parte del competente ufficio della Provincia.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

2.2 Zone particolari

Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che per le loro caratteristiche sono soggette a regole aggiuntive rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte.

Tali aree sono le seguenti:

- Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
- Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

2.2.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

1. Sono aree di larghezza variabile poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati a seguire.

a) Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico ferroviario è dettata dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza così strutturate:

Tabella 1 – Tipologie di fasce di pertinenza

Tipologia di infrastruttura	Fascia di pertinenza	
	Fascia A	Fascia B
Esistente(*) o di nuova costruzione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h	Larghezza di 100m per ciascun lato a partire dalla mezzzeria del binario più esterno	Larghezza di 150m per ciascun lato esternamente alla fascia A
Di nuova costruzione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	Larghezza di 250m per ciascun lato a partire dalla mezzzeria del binario più esterno	

(*) alla data di entrata in vigore del DPR 459

L'ampiezza della fascia di pertinenza è conteggiata a partire dalla mezzzeria dei binari esterni.

All'interno di tali fasce territoriali valgono i seguenti limiti assoluti di immissione in funzione della tipologia di ricettore

Tabella 2 – Limiti entro le fasce di pertinenza ferroviarie

	Leq diurno [dB(A)]	Leq notturno [dB(A)]
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Altri ricettori fascia A	70	60
Altri ricettori fascia B	65	55
Altri ricettori con infrastrutture di nuova costruzione con velocità di progetto > 200 km/h	65	55

b) Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è riportata dal DPR n. 142 del 30 marzo 2004.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza la cui ampiezza è funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale inteso come “*limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato*”

*Tabella 3 – Strade di nuova costruzione
Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale*

Tipo di strada (ex codice della strada)	Sottotipo di strada (secondo norme CNR 1980)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A		250	50	40	65	55
B		250	50	40	65	55
C	C1	250	50	40	65	55

	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55
E		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 ed in modo conforme alla zonizzazione acustica come prevista dall'art. 6 comma 1 lett. a) Legge n. 447/95			
F		30				

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

*Tabella 4 – Strade esistenti ed assimilabili
Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale*

Tipo di strada (ex codice della strada)	Sottotipo di strada (secondo norme CNR 1980)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A		100 Fascia A	50	40	70	60
		150 Fascia B			65	55
B		100 Fascia A	50	40	70	60
		150 Fascia B			65	55
C	Ca	100 Fascia A	50	40	70	60
		150 Fascia B			65	55
	Cb	100 Fascia A	50	40	70	60
		50 Fascia B			65	55
D	Da	100	50	40	65	55
E		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 ed in modo conforme alla zonizzazione acustica come prevista dall'art. 6 comma 1 lett. a) Legge n. 447/95			
F		30				

2.2.2 Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto

Si definisce a carattere temporaneo qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili. Non sono incluse le attività che si ripetono periodicamente con cadenza superiore a 30 volte all'anno per un massimo di 60 giorni nell'arco dell'anno solare di cui 10 giorni massimi non consecutivi.

Le principali attività riconducibili alla suddetta tipologia sono (elenco non esaustivo):

- Concerti all'aperto
- Luna park o circhi
- Feste popolari, patronali effettuate all'aperto
- Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi
- Mercati e vendite ambulanti
- Spettacoli pirotecnici
- Manifestazioni politiche o religiose effettuate all'aperto
- Annunci sonori effettuati con automezzi circolanti
- Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Lo svolgimento di tali attività può essere gestita attraverso specifiche autorizzazioni in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica secondo quanto prescritto al paragrafo 4.

2.3 Valori limite

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal PCA sono assegnati dei valori limite come specificato dal DPCM 14 novembre 1997.

Valori limite assoluti di immissione: *valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.*

Tabella 5 – Valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori limite differenziali di immissione: *valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Tale limite è indipendente dalla classe acustica.*

Tabella 6 – Valori limite differenziali di immissione [dB(A)]

Tempi di riferimento	
Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
5	3

I valori limite differenziali di immissione **non si applicano** nei seguenti casi:

- Nelle aree classificate in classe VI
- Impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art.2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione
- Per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- Per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali
- Per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dell'edificio stesso
- Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno
- Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno

Valori limite di emissione: *valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.*

Tabella 7 – Valori limite di emissione [L_{eq} in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Valori di attenzione: valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente o la salute umana.

I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti ponderati “A” riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati in due differenti maniere sulla base del tempo di misura:

- Se riferiti ad un’ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno

Tabella 8 – Valori di attenzione (T_L relativo ad un’ora) [L_{eq} in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

- Se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione assoluti

Tabella 9 – Valori di attenzione (T_L relativo ai tempi di riferimento) [L_{eq} in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori di qualità: valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella 10 – Valori di qualità [L_{eq} in dB(A)]

<i>Classi acustiche</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
	<i>Diurno (06:00 – 22:00)</i>	<i>Notturmo (22:00 – 06:00)</i>
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

3 SORGENTI SONORE - PRESCRIZIONI

3.1 Sorgenti sonore generiche

1. Qualunque sorgente sonora attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal *D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e riportati al paragrafo 2 secondo il piano di classificazione acustica del territorio comunale.
2. Al fine di prevenire forme di inquinamento acustico, compatibilmente a quanto previsto dalle NTA del PRGC, non è consentito l'insediamento di nuove realtà produttive all'interno di aree inserite in classe I e II.
3. Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare si rimanda a quanto prescritto dal "Nuovo Codice della Strada" (Decreto Legislativo del Governo n° 285 del 30 aprile 1992), relativamente alla conduzione dei veicoli.
E' inoltre vietato nelle vicinanze di edifici mantenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta per tempi superiori a 3 minuti, laddove non esistano specifiche esigenze dimostrabili.
4. I progetti di modifiche sostanziali della viabilità urbana presso aree con presenza di ricettori sensibili (aree poste in classe I dal piano di classificazione acustica), devono essere corredati da apposita valutazione di impatto acustico.

3.2 Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo

1. Gli impianti a ciclo continuo esistenti al 17 marzo 1997, inclusi in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.
2. Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale.

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;

3.3 Infrastrutture di trasporto

1. Le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto sono soggette a specifici limiti definiti da appositi decreti. Tali limiti si applicano all'interno delle cosiddette fasce di pertinenza la cui larghezza è stabilita in tali decreti (vedi paragrafo 2.2.1.)
2. All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

3.4 Sistemi di allarme

1. I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana, ...) non sono soggetti ad alcun limite.
2. I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo.

L'emissione sonora potrà avere durata continua per un tempo massimo di 3', come da art. 155 del CdS, nel caso di autovetture e 5' nel caso di abitazioni, uffici, negozi o altro tipo di edificio, al quale dovrà seguire un periodo privo di

emissione sonora non inferiore a 60 secondi. L'evento non dovrà ripetersi più di 3 volte con le tempistiche sopra specificate e tra un'attivazione e l'altra non devono trascorrere più di 3'.

3.5 Pubblici esercizi e dehors

1. Per l'installazione di dehors o aree di pertinenza temporanee esterne a locali pubblici, oltre al rispetto delle vigenti normative comunali, i gestori e/o conduttori degli stessi dovranno provvedere a ridurre al minimo l'impatto acustico sulla popolazione circostante la propria attività.
2. Non è consentita l'installazione di impianti di diffusione musicale esterni, né lo svolgimento di spettacoli dal vivo salvo quanto espressamente previsto al paragrafo 4.
3. L'attività sopradescritta è soggetta ad autorizzazione in deroga secondo i seguenti criteri:
 - durata dell'autorizzazione limitata nel tempo; ogni caso verrà valutato singolarmente con un monte giorni non superiore a 120 nell'arco dell'anno solare;
 - il livello massimo di pressione sonora, misurata presso il recettore maggiormente esposto, non deve superare il limite assoluto di immissione della zona di cui esso fa parte (vedasi classificazione acustica comunale). La misura dovrà essere effettuata da un tecnico competente in acustica ed il risultato dovrà essere verificato e rispettato su base oraria.
4. I pubblici esercizi situati in zone classe I-II e III ai sensi della vigente classificazione acustica comunale sono tenuti, in ogni caso, a presentare valutazione di impatto acustico, comprensiva di stima del rumore antropico prodotto dall'attività stessa.

3.6 Cantieri edili

1. Le attività che producono emissioni sonore significative dovranno essere svolte in orari compresi tra le ore 7.30 e le ore 18.00 esclusivamente nei giorni feriali.
2. L'esecuzione di lavori particolarmente disturbanti quali demolizioni, scavi di sbancamento con V superiori a 1000 mc, scavi in sezione ristretta in materiali di notevole consistenza, fresatura in parete, utilizzo di motoseghe e seghe elettriche, utilizzo di battipalo sono di norma vietate dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00, nonché nei giorni domenicali e festivi.
3. Le attività che per la loro peculiarità devono essere svolte in intervalli temporali oltre quelli previsti o in giornate festive devono inderogabilmente essere soggette ad autorizzazione in deroga.
4. I cantieri ubicati in zone I o II ai sensi della zonizzazione acustica comunale sono soggetti ad autorizzazione in deroga.

Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori.
5. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva, senza necessità di istanza alcuna.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

6. In via generale se i cantieri non hanno ricettori nelle immediate vicinanze o, comunque, nel raggio di 50 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da non presupporre il superamento dei limiti, costituisce facoltà e non obbligo la presentazione di documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale nelle fattispecie di seguito disposte, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti.

7. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è subordinato a denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della legge n.241/1990 da presentare allo Sportello unico per l'edilizia in conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. Lo stesso provvederà ad inviare copia all'Ufficio Ambiente.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.

8. Le attività di cantiere che sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga devono presentare domanda all'ufficio Ambiente, in conformità alla modulistica in dotazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione in deroga è rilasciata tenendo conto del contesto del luogo previa acquisizione del parere di ARPA, e, può essere subordinata alla presentazione della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

9. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga.

10. L'immissione massima consentita all'attività di cantiere misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (misurata ad 1m dalla stessa) come livello equivalente sugli intervalli orari indicati deve rispettare i seguenti limiti:

Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
7.30 – 18.00	70,0

Nel caso di presenza di ricettori particolarmente sensibili (scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura) nell'area di interesse si applicano i seguenti limiti:

Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
7.30 – 18.00	65,0

Oltre ai succitati limiti l'attività non deve produrre livelli di immissione misurati su intervalli di 1 ora, ad 1m della facciata degli edifici più esposti superiori ai seguenti

Ricettore	Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
Scuole, ospedali, case di cura	1 ora qualsiasi nel periodo 7.30 -18.00	65,0
Altri ricettori	1 ora qualsiasi nel periodo 7.30 -18.00	75,0

Nel caso in cui i lavori riguardino ristrutturazione interna e conseguentemente le unità abitative siano nello stesso edificio dell'attività disturbante si applica un limite pari a 65 dB(A) (livello equivalente su base oraria) misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.

In casi eccezionali possono essere autorizzati livelli superiori laddove non risultasse possibile tecnicamente contenere le emissioni sonore. In tal caso dovrà essere rigidamente fissato l'intervallo temporale .

In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale

11. Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.

In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE (o dal suo recepimento d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002) laddove applicabile.

3.7 Sorgenti sonore interne ad edifici

1. Le sorgenti sonore interne agli edifici (intesi come impianti di uso comune) sono soggetti alle prescrizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Rientrano nel campo di applicazione gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

3.8 Sorgenti sonore legate ad attività domestiche

1. Le attività domestiche (uso di elettrodomestici, piccoli utensili) e ricreative in ambito domestico (uso impianti di diffusione musicale o strumenti musicali), che hanno luogo all'interno o all'esterno di abitazioni e che possono comportare emissioni sonore di intensità considerevole verso altre abitazioni, devono essere svolte all'interno di fasce orarie atte a contenere il disturbo.

Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti delle classi definite dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. A tali attività non si applica il limite differenziale di immissione.

2. Regolamenti condominiali possono intervenire a definire direttamente gli orari, che comunque devono essere contenuti nell'intervallo 08:00 – 24:00

3.9 Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde privato

1. Le operazioni di manutenzione del verde privato che utilizzano apparecchiature meccaniche rumorose (es. tagliaerba con motore a scoppio), possono essere svolte solamente nei seguenti orari:

Giorni feriali: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00

Giorni festivi: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

2. Laddove applicabile, i macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE.

3.10 Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale

1. I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui al paragrafo 2 del presente documento o eventualmente dei limiti concessi in deroga.

2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

3.11 Controlli e misure

1. La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal *Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA o di consulenti tecnici qualificati come tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/95.

I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

3.12 Gestione del territorio – Aree con differente classificazione acustica

1. La situazione definita dal Piano di Classificazione Acustica (PCA) discende direttamente dalla pianificazione determinata dalle scelte compiute a livello di PRGC e dalle regole imposte dalle linee guida regionali per la redazione di tale piano.

2. Il territorio risulta così suddiviso in aree codificate in classi acustiche le quali possono confinare con altre aree inserite in classi acustiche differenti.

In tal caso si possono presentare tre differenti casistiche:

a) SITUAZIONE DI COMPATIBILITA': le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro di non più di una classe e conseguentemente i limiti previsti non differiscono per più di 5 dB. In tal caso si riscontra una compatibilità delle codifiche delle aree e non necessita alcun tipo di intervento

b) SITUAZIONE DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA': le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe e conseguentemente i limiti previsti differiscono per più di 5 dB. Se le verifiche acustiche effettuate a seguito della classificazione acustica del territorio, non hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi non dovranno essere intraprese, momentaneamente, azioni di risanamento.

La potenziale incompatibilità deve però essere periodicamente monitorata, poiché modifiche della situazione (variazione delle sorgenti, differente dislocazione,...) potrebbero portare al superamento dei limiti. In tal caso diventa automaticamente necessario prevedere apposito Piano di Risanamento Acustico come al punto a seguire

Modifiche apportate al PRGC nelle aree oggetto di criticità devono tendere a risolvere tali situazioni compatibilmente al reale utilizzo del territorio ed alle previsioni di sviluppo urbanistico.

c) SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA': situazione analoga alla precedente in cui l'attività di misura condotta a seguito della classificazione acustica evidenzia il superamento dei limiti delle classi acustiche previste.

In tal caso è necessario prevedere la realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico, il quale deve individuare l'ambito territoriale di intervento e le relative azioni necessarie per riportare il clima acustico entro i limiti previsti dal PCA, integrandosi laddove possibile con evoluzioni urbanistiche degli altri strumenti.

3.13 Gestione del territorio – Fasce cuscinetto

1. Le linee guida regionali relative alla redazione dei piani di classificazione acustica prevedono, al fine di evitare il contatto critico tra aree con più di un salto di classe acustica e conseguentemente situazioni di potenziale incompatibilità, laddove possibile, l'introduzione di fasce cuscinetto di larghezza minima di 50 m.

2. Per ovviare ad una situazione di incompatibilità si interviene quindi alterando la classificazione prevista della zona interessata; nel caso in cui l'introduzione delle fasce cuscinetto abbia elevato le classi acustiche delle aree interessate a tale operazione, al fine di prevenire conseguenze peggiorative del clima acustico per gli insediamenti ricadenti in tale aree si prevede che:

- o Gli **insediamenti residenziali di nuova costruzione**, così come nuovi edifici adibiti a scuole, case di cura, case di riposo, ospedali, devono essere autorizzati solo previa presentazione di apposita **valutazione del clima acustico**

eseguita da tecnico competente in acustica e progettati in modo da garantire standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;

- Gli insediamenti di tipo produttivo e tutte le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

3. La valutazione di clima acustico può dare luogo alle seguenti situazioni:

- a) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento **rispetta** i limiti di immissione previsti dalla classificazione acustica. In tal caso l'autorizzazione può essere concessa;
- b) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento **non rispetta** i limiti di immissione assoluti previsti dalla classificazione acustica. In tal caso la valutazione deve indicare la provenienza dell'inquinamento acustico, individuando in tal modo le responsabilità dei soggetti. Se viene attribuita una responsabilità a carico di soggetti ben individuabili (insediamenti di tipo produttivo, infrastrutture...), sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni a tali soggetti, non trascurando peraltro di applicare le sanzioni previste dalla legge in caso di non rispetto dei limiti. In tali casi il Comune può altresì condizionare l'autorizzazione a costruire al rispetto del d.P.C.M. 5/12/1997, in particolare per quanto riguarda l'isolamento acustico di facciata, riservandosi di rilasciare il certificato di agibilità solo previa presentazione di un collaudo acustico eseguito da tecnico competente in acustica.
- c) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento **non rispetta** i limiti di immissione differenziali: in tal caso bisogna valutare se l'applicabilità del criterio differenziale è dovuta all'opera in esame o preesistente. Nel primo caso sarà a carico del proponente l'opera conseguire il rispetto del limite, altrimenti dovrà essere individuato il titolare della sorgente a cui è imputabile la responsabilità del superamento del limite e sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni, con eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

4. In situazioni particolari, laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva (barriere, terrapieni,).

4 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

4.1 Generalità

Il presente capo stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della L. 447/95, per lo svolgimento delle attività che hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

Le attività ricomprese nel campo di applicazione sono gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i cantieri e le altre attività di cui alle definizioni dell'art. 3 della DGR 24-4049 del 27/06/2012 (che si allega al presente Regolamento)

4.2 Procedura di autorizzazione

1. Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate sono distinte in autorizzazioni senza istanza (comunicazione), autorizzazioni con istanza semplificata ed autorizzazioni con istanza ordinaria, secondo i criteri esplicitati nei punti successivi.

4.2.1 Autorizzazioni senza istanza

Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite con semplice comunicazione (modello A), da presentarsi almeno 3 giorni prima dell'inizio, le seguenti attività:

- cantieri attivati per il ripristino urgente ed inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza (es. erogazione acqua potabile, energia elettrica, gas, contenimento di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o l'ambiente, ecc.);
- cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel DMA 16/03/1988 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";
- lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le 8.00 e le 20.00 nei giorni feriali e tra le ore 10.00 e 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 nei giorni festivi;
- spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (sfilate di carri allegorici, bande, ecc.) che si svolgono tra le ore 9.00 e le ore 22.00.

Inoltre nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento dettate dalla tabella n. 11, si intendono autorizzate al superamento dei valori limite anche le seguenti attività:

Luna Park, circhi, feste popolari, eventi sportivi, mercati fiere, igiene del suolo, spazzamento strade.

Nella tabella a seguire si riportano i livelli massimi di immissione e gli orari concessi per le principali tipologie di attività in deroga

Tabella n.11 – Limiti di immissione per attività in deroga

Tipo di attività	Limiti di orario	Livello massimo di immissione L _{Aeq} (*) [dB(A)]
Luna park o circhi	Fino alle ore 24:00	70
Feste popolari, patronali o politiche effettuate all'aperto	Fino alle ore 24:00	70
Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi	Dalle ore 07:00 alle ore 24:00	70
Mercati e vendite ambulanti	Dalle ore 06:00 alle ore 24:00	70
Spettacoli pirotecnici	Fino alle ore 24:00	-
Manifestazioni politiche o religiose effettuate all'aperto	Fino alle ore 24:00	70
Pulizia strade ed assimilabili	Dalle ore 07:00 alle ore 18:00 i giorni feriali Dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 i giorni festivi	Vedi tabelle par. 3.6

(*) Misure eseguite su periodi di 60'

Le attività temporanee che non rispettano quanto previsto in tabella verranno immediatamente sospese.

4.2.2 Autorizzazioni con istanza semplificata

Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività.

La richiesta va indirizzata al Responsabile della Servizio Ambiente in carta semplice almeno 15 gg prima dell'avvio delle attività secondo i modelli riportati in allegato.

1 Cantieri nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Zonizzazione acustica comunale e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- Orario di attività compreso tra le ore 8.00 e le 20.00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12.00 e le 15.00;
- Utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel DMA 16/03/1988 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";
- durata complessiva fino a 60 giorni
- presentazione dell'istanza secondo modello B.

2 Spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Svolgimento nei siti richiesti ed autorizzati ;
- Per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 22.00;
- Per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, purché per non più di 2 giorni consecutivi con intervallo di 5 giorni per lo svolgimento della successiva attività rumorosa, in orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 24.00;

- d. In caso di particolari manifestazioni di valenza peculiare per la comunità (quali ad es. San Vito, Acroaria, ecc.), paragonabili a feste patronali, previa valutazione da parte della Giunta Comunale, il Sindaco, considerato che l'art. 5, comma 5, lettera d) della LR 52/2000, stabilisce che i comuni definiscono apposite norme per la concessione delle autorizzazioni in deroga, potrà autorizzarne lo svolgimento per più di 2 giorni consecutivi,
- e. immissioni sonore , da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel DMA 16/03/1988 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";
- f. immissioni sonore , da rispettare nel caso di abitazioni facenti parte dello stesso edificio della sorgente disturbante con presenza nello stesso di altre attività commerciali, non superiori al limite di 65 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel DMA 16/03/1988 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";
- g. immissioni sonore , da rispettare nel caso di abitazioni facenti parte dello stesso edificio della sorgente disturbante con presenza esclusivamente di abitazioni residenziali, non superiori al limite di 60 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti secondo le modalità descritte nel DMA 16/03/1988 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";
- h. presentazione dell'istanza secondo modello C.

4.2.3 Autorizzazioni con istanza ordinarie

Tutte le attività a carattere temporaneo che non rientrano nei punti precedenti devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con congruo anticipo, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile.

L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge 447/95.

Il comune, anche avvalendosi della collaborazione di ARPA, ai sensi dell'art. 12, della LR 52/00, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.

L'istanza di autorizza ordinaria è predisposta secondo il modello D.

4.3 Autorizzazione in deroga agli orari

Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24.00 e le ore 6.00 l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco previo parere favorevole della Giunta Comunale

4.4 Revoche e sospensioni delle attività

In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

5 AUTORIZZAZIONI, PERMESSI A COSTRUIRE, PIANI DI SVILUPPO TERRITORIALE, S.U.E.

5.1 Generalità

1. La trasformazione e l'evoluzione del territorio da un punto di vista urbanistico ed edilizio realizzata mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) deve integrarsi completamente con il PCA del territorio comunale al fine di garantire i livelli massimi previsti nell'area di intervento e la compatibilità con le aree adiacenti considerando eventualmente, già a livello progettuale, la realizzazione di interventi atti a garantire il clima acustico previsto.

2. Tali strumenti, siano essi Piani per l'Edilizia Economica Popolare, Piani per gli insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi Convenzionati, Piani di Recupero, Piani Esecutivi di Iniziativa Privata Convenzionata, Programma integrato d'Intervento o altro piano o programma assoggettato a convenzione, devono quindi prendere in considerazione il PCA vigente e verificarne la compatibilità prevedendo eventualmente la realizzazione di opere o interventi che garantiscano la conformità ai limiti previsti.

3. Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "*Valutazione di Impatto Acustico Ambientale*" (V.I.A.A.) o la "*Valutazione del Clima Acustico*" (V.C.A.), in funzione della tipologia. Tale documentazione dovrà essere redatta considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

4. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico del proponente degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la documentazione dovrà contenere (laddove applicabile) almeno i seguenti elementi:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

5.2 Valutazioni di impatto acustico ambientale (V.I.A.A.)

1. E' fatto obbligo di presentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 ed art. 10 della L.R. 52/2000 per i seguenti soggetti:

- a. Titolari dei progetti relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere
 - Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - Strade
 - Discoteche
 - Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
 - Impianti sportivi e ricreativi
 - Ferrovia ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- b. Richiedenti rilascio permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive (escluse quelle indicate all'art. 3, punto 3, terzo capoverso della D.G.R. 2.2.2004 n. 9-11616), sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (così come sancite all'art. 3, punto 3, secondo capoverso della D.G.R. 2.2.2004 n. 9-11616)
- c. Richiedenti rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano l'esercizio degli immobili o infrastrutture al punto b
- d. Richiedenti licenze o autorizzazione all'esercizio di attività produttive (escluse le attività produttive indicate all'art. 3, punto 3, terzo capoverso della D.G.R. 2.2.2004 n. 9-11616)

Laddove sia richiesta la denuncia di inizio attività o atto equivalente, in sostituzione della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, la documentazione sarà presentata contestualmente a tale denuncia.

2. Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 9-11616 in data 2 febbraio 2004 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;
- b. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti *ante-operam* in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;
- c. descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- d. descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- e. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora e, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
- f. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
- g. planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata; nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- h. calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;

- i. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti indotto dalla nuova opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
- j. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla *L. 447/95* e dai relativi decreti attuativi;
- k. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);
- l. descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;
- m. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della *Legge 447/95* dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
- n. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

3. Se ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento, la documentazione presentata viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere tecnico di competenza.

In caso di esito negativo dell'esame della valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà chiedere ulteriori approfondimenti o negare il rilascio della concessione, licenza od autorizzazione all'attività.

5.3 Valutazioni di clima acustico (V.C.A.)

1. E' fatto obbligo di presentazione di valutazione di clima acustico ai sensi dell'art. 8 della *L. 447/95* ed art. 11 della *L.R. 52/2000* per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- Scuole ed asili nido
- Ospedali
- Case di cura e di riposo
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani
- Nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere soggette a V.I.A.A. (vedi p.to 5.1). Con il termine prossimi si intende all'interno delle fasce di pertinenza per quel che concerne le infrastrutture di trasporto ed entro una distanza di 150m relativamente ad insediamenti produttivo/commerciali. Tale campo di applicazione può essere oggetto di deroghe sia in senso restrittivo sia in senso opposto alla luce di evidenti

2. La documentazione di V.C.A. deve essere presentata all'Ufficio Comunale competente all'atto di domanda di rilascio del permesso di costruire o dell'analogo provvedimento che abilita all'utilizzazione dell'immobile.

Le valutazioni di clima acustico dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 46-14762 in data 14 febbraio 2005 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. Descrizione della tipologia di insediamento previsto, della sua ubicazione e del contesto in cui si inserisce
- b. Indicazione degli accorgimenti progettuali nell'ubicazione degli edifici, delle aree fruibili nonché della distribuzione dei locali all'interno dell'edificio per minimizzare l'impatto acustico
- c. Planimetria dell'area di interesse con individuazione delle sorgenti sonore influenzanti l'insediamento
- d. Indicazione della classificazione acustica dell'area
- e. Descrizione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore presenti
- f. Quantificazione dei livelli sonori di immissione ai confini e all'interno dell'area occupata dall'insediamento. Nel caso in cui tali livelli fossero influenzati da infrastrutture di trasporto, questi dovranno essere quantificati separando il contributo delle infrastrutture e delle altre sorgenti.

- g. Laddove la variabilità delle emissioni non rendano sufficientemente rappresentativo il livello di immissione, dovranno essere valutati altri indicatori quali livelli equivalenti orari o livelli percentili.
- h. Calcolo previsionale dei livelli di immissione differenziali in facciata o all'interno dell'insediamento
- i. Indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

5.4 Certificato di abitabilità degli edifici

1. Il rilascio del certificato di abitabilità può avvenire soltanto previa verifica della conformità delle opere alle succitate disposizioni e della legislazione in materia di inquinamento acustico, ed al progetto e relazione di previsione di impatto acustico o clima acustico.

Nel caso in cui tali documenti siano mancanti o siano stati prodotti in riferimento ad un utilizzo differente per quello per cui si richiede, dovrà essere presentata apposita documentazione di impatto acustico o clima acustico.

2. E' facoltà del Responsabile del Servizio richiedere, al fine del rilascio del certificato di agibilità, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti, in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico.

3. Il rilascio del certificato di abitabilità di:

- edifici adibiti a residenze o assimilabili;
- edifici adibiti a uffici e assimilabili;
- edifici adibiti ad alberghi e pensioni ed attività assimilabili;
- edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

risulta subordinato alla verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne agli edifici stessi, in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

La conformità potrà essere dimostrata:

- a posteriori mediante opportuna relazione tecnica con relativa attività di misura collaudo a cura di tecnico competente in acustica ambientale
- a priori previa documentazione progettuale contenente calcoli previsionali

In entrambi i casi le attività dovranno essere svolte in conformità ai dettami del DPCM 5 dicembre 1997 redatta a cura di tecnico competente in acustica ambientale.

Nel caso in cui si sia optato per la presentazione di documentazione previsionale, gli uffici comunali competenti possono richiedere il collaudo mediante verifica strumentale del rispetto dei valori limite, a carico del proponente.

E' comunque facoltà degli uffici comunali competenti richiedere a propria discrezione una verifica strumentale del rispetto dei valori limite in ogni caso.

6 PIANI DI RISANAMENTO

1. Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.

2. I piani di risanamento acustico si suddividono fondamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

6.1 Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Tutti i titolari di imprese, attività o impianti costituenti sorgente sonora entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale, devono quantificare le proprie emissioni sonore verificandone la compatibilità con i limiti prescritti dal suddetto piano.

Dalla suddetta verifica possono presentarsi i seguenti casi:

- 1) Rispetto di limiti; non viene intrapresa alcuna azione
- 2) Mancato rispetto dei limiti
 - a) Entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti
 - b) Viene presentato un Piano di Risanamento Acustico al comune o alla provincia se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale.

2. I Piani di Risanamento Acustico delle imprese devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività
- La tipologia di attività;
- La zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, e la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- Allegati grafici utili all'individuazione dell'area di intervento e della dislocazione delle sorgenti
- Il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- La caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente

Tale piano descritto in opportuna relazione tecnica deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale.

Nei casi di propria competenza il comune esamina il P.R.A. delle imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità del superamento dei limiti, della popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente.

L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni.

Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

La mancata risposta da parte del comune alla presentazione del P.R.A. entro 180 giorni, rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti.

A tal fine nei quindici giorni successivi deve essere comunicata la data di inizio lavori al comune.

Al termine dell'attività deve essere presentata una relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale attestante il raggiungimento degli obiettivi.

Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obbiettivi o di eventuali prescrizioni.

3. Per quel che concerne le infrastrutture di trasporto, i gestori sono tenuti al rispetto dell'articolo 10 comma 5 della L. 447/95 ed articolo 14 della L.R. 52/2000.

6.2 Piani di risanamento acustico comunale

1. Entro dodici mesi dalla data di approvazione del PCA, il comune è tenuto a predisporre un Piano di Risanamento Acustico nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:

- Superamento dei valori limite di attenzione
- Presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe

I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità di un tecnico competente in acustica ambientale.

2. I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95 devono contenere:

- Individuazione dell'area da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale.

L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce infine anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

6.3 Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale

1. Il progetto del piano di risanamento acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza come prescritto dall'articolo 13 comma 5 della L.R. 52/2000

Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza entro 60 gg.

7 REVISIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. Il Piano di classificazione acustica è soggetto a revisione ogniqualvolta venga modificato uno strumento urbanistico con conseguente eventuale modifica.
2. La revisione del PCA avviene con le stesse modalità ed iter di approvazione con cui è stato realizzato il PCA secondo quanto prescritto dall'articolo 7 della L.R. 52/2000.

Nel dettaglio la revisione del PCA a seguito di variazione del PRGC (qualunque tipo di variante o nuova emissione) segue l'iter qui riportato:

- Contemporaneamente alla predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica, redazione della relazione di “verifica di compatibilità acustica” (da parte di tecnico competente in acustica) al nuovo strumento urbanistico che accompagna come allegato il progetto preliminare dello strumento urbanistico stesso (variante o PRGC)
- Approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'ente competente
- Revisione del PCA ed avvio iter di approvazione in conformità all'art. 7 L.R. n. 52/2000

7.1 Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica

1. Richieste di revisione del piano di classificazione acustica possono essere avanzate all'ufficio competente. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Generalità del richiedente
- Indicazione ed ubicazione dell'area oggetto di richiesta
- Modifiche apportate dalla richiesta
- Motivazione della richiesta
- Finalità acustiche che si propone la modifica

2. Gli uffici competenti valuteranno l'istanza presentata e risponderanno per iscritto al richiedente segnalando l'accettazione od il respingimento della richiesta con relative motivazioni.

8 CONTROLLO

8.1 Funzioni e competenze

1. Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14 comma 2 della L.447/95 e dell'articolo 5 comma 1 della L.R.52/00 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.lgs.285/92 e s.m.i.;
- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della L.447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della L.447/95;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della L.447/95.

2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b) della L.R.52/00, la Provincia provvede a esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonché di quelle delle imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia di cui al comma 3.

3. Per imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia di cui al comma 2 si intendono le imprese soggette a un qualsiasi provvedimento provinciale in campo ambientale ed energetico.

4. Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, può avvalersi della Polizia Municipale e dell'A.R.P.A. Piemonte o di altri organi di controllo, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

8.2 Segnalazioni ed esposti

1. L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'ufficio Ambiente.

2. Per le attività di cui all'art. 8.2 commi 2 e 3, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Provincia affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

8.3 Provvedimenti restrittivi

1. Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.

2. Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.

3. Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

9 SANZIONI

9.1 Sanzioni

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della L.3/2003.
2. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L. 689/81.
3. Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L.447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
6. E' fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

9.2 Esclusioni

1. Le sanzioni di cui all'art. 9.1 non si applicano nei seguenti casi:
 - superamento del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti
 - superamento dei limiti del D.P.C.M. 05/12/97 per gli impianti tecnologici,
 - durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese.

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore GG giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio.

10.2 Abrogazioni e validità

1. dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
3. Gli Allegati non costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

10.3 Modifiche e revisioni

1. Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.
2. Quanto disposto dagli Allegati al presente Regolamento può essere modificato o revisionato tramite determina del responsabile del Servizio.

APPENDICE: MODULI AMMINISTRATIVI

Allegato permesso di costruire per edifici residenziali

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della Ditta
con riferimento alla domanda di permesso di costruire per la (costruzione / ristrutturazione) de
(l'edificio / gli edifici) situati in via al civico n.

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio, classe,
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi ;
- che i livelli sonori immessi dalle sorgenti già presenti, quali ad esempio le infrastrutture di trasporto, in corrispondenza della facciata, ad ogni quota, non supereranno i limiti di zona previsti per l'area nella quale si trova l'edificio;
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di concessione. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate;
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti.
- Allega una specifica relazione sul **clima acustico. (ex art. 8 L. 447/95)**

TABELLA A : CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI.

Categoria A : edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B : edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili ;
Categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA B : REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, LORO COMPONENTI ED IMPIANTI.

Indici di valutazione e livelli sonori massimi.

Categorie	$R'w$	$D_{2m,nTw}$	$L'_{n,Tw}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

Grandezze di riferimento.

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti : ISO 3382: 1997 ; EN ISO 140-7: 1996 ; EN ISO 717-1 -2 - 3 : 1997 ; UNI 10708 -1-2-3 : 1997.

T = tempo di riverberazione ;
$R'w$ = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti ;
$D_{2m,nT,w}$ = indice di isolamento acustico isolamento acustico normalizzato di facciata ;
$L'_{n,Tw}$ = livello di calpestio di solai normalizzato.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici.

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella B, dove $L_{AS,max}$ riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento) ; L_{Aeq} riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di $L_{AS,max}$ dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato.

La durata della misura di L_{Aeq} per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del L_{eq} entro $\pm 0,3$ dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata concessione edilizia per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Per solai si intendono tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni.

Richiesta di concessione edilizia, licenza o autorizzazione all'esercizio per attività produttive (art. 8 comma 4 L. 447/95)

(nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, art. 8 comma 4 L. 447/95)

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della ditta
.....

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di e la classificazione acustica dell'area nella quale si trova la sede dell'attività in oggetto: classe , con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.
- che le immissioni dei propri impianti ed attrezzature saranno tali da rispettare i limiti di zona citati;
- che sarà rispettato il criterio differenziale all'interno delle abitazioni adiacenti;
- allega **documentazione di previsione di impatto acustico** conforme all'art. 10 L.R. n. 52/2000 a firma di tecnico competente in acustica

Richiesta di concessione edilizia, licenza, autorizzazione all'esercizio o denuncia di inizio attività per attività potenzialmente rumorose

(realizzazione, modifica o potenziamento di opere, infrastrutture e insediamenti quali quelli indicati all'art. 8 comma 2 L. 447/95)

Tipologie di opere coinvolte:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- g) I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349

MODULO DI RICHIESTA

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della ditta

.....

DICHIARA ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 e art. 10 L.R. 52/2000

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di e la classificazione acustica dell'area nella quale si trova la sede dell'attività in oggetto: classe , con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.
- che le immissioni dei propri impianti ed attrezzature saranno tali da rispettare i limiti di zona citati;
- che sarà rispettato il criterio differenziale all'interno delle abitazioni adiacenti;
- allega **documentazione di previsione di impatto acustico** a firma di tecnico competente in acustica

Richiesta di concessione edilizia per attività potenzialmente influenzate da sorgenti di rumore (art. 8 comma 3 L. 447/95 e art. 11 L.R. 52/2000)

Tipologie di opere coinvolte:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) **nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 art. 8 L. 447/95.**

MODULO DI RICHIESTA

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante del proponente l'opera)

.....

DICHIARA ai sensi dell'art. 8 e 11 L. 447/95

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di e la classificazione acustica dell'area nella quale si collocherà l'opera descritta in oggetto: classe , con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.
- che le immissioni presso i ricettori interni ed esterni saranno tali da rispettare i limiti di zona citati;
- che sarà rispettato il criterio differenziale all'interno degli edifici;
- allega **documentazione di previsione di clima acustico** a firma di tecnico competente in acustica